



PIANO DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 29/1997

2. Norme Tecniche di Attuazione

Progettista incaricato:
Ing. Paolo Berdini



Settore Naturalistico:
Dott. Biol. Paolo Bassani
Dott. Agr. Simonetta Dario

Collaboratori:
Arch. Elisa Costacurta
Arch. Agostino Lazzari

Parco dei Castelli Romani:

Presidente del Parco:
Ing. Gianluigi Peduto

Direttore del Parco:
Arch. Roberto Sinibaldi



Coordinamento Generale:
Arch. Vincenza Casalvieri

Responsabile elab. cartografica:
Ing. Davide Cortecchi

Settore Naturalistico:
Dott. Biol. Daniele Badaloni
Dott. Nat. Alessandra Pacini

Collaboratori:
Geom. Fabrizio Arpaia
Arch. Francesca De Anna
Geom. Letterio Donato

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
CAPO I - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI ASSETTO.....	1
<i>Art. 1 - Natura e finalità del Piano di assetto.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Atti ed elaborati costitutivi del Piano</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Aree contigue</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Esatta individuazione di confini e limiti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Sistema informativo territoriale, monitoraggio e informazione e stato dell'ambiente</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Osservatorio della qualità ambientale.....</i>	<i>8</i>
CAPO II - EFFICACIA DEL PIANO. RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI TUTELA.....	8
<i>Art. 7 - Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Prevalenza della disciplina di tutela idrogeologica e di difesa delle risorse idriche</i>	<i>10</i>
<i>Art. 9 - Rapporto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Censimento dei beni e nuove aree da tutelare</i>	<i>10</i>
CAPO III- ATTUAZIONE DEL PIANO	11
<i>Art. 10 - Strumenti di attuazione del Piano</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 - Programma pluriennale di promozione economica e sociale.....</i>	<i>12</i>
CAPO IV- NULLA OSTA E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.....	12
<i>Art. 12 - Nulla osta</i>	<i>12</i>
<i>Art. 13 - Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici comunali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 14 - Disciplina transitoria.</i>	<i>15</i>
TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA AMBIENTALE E CULTURALE COMUNE A	
TUTTE LE ZONE.....	16
CAPO I - PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI.....	16
<i>Art. 15 - Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 16 - Manutenzione degli alvei e delle opere di difesa idrogeologica.....</i>	<i>16</i>
CAPO II - TUTELA RISORSE IDRICHE, DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELLA	
BIODIVERSITA'	18
<i>Art. 17 - Tutela delle risorse idriche</i>	<i>18</i>
<i>Art. 18 - Tutela della risorsa suolo.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 19 - Tutela dell'ambiente atmosferico e qualità dell'ambiente urbano</i>	<i>19</i>
<i>Art. 20 - Tutela della biodiversità</i>	<i>19</i>
CAPO III - RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE.....	20
<i>Art. 21 - Disciplina delle aree gravate da uso civico e delle università agrarie.....</i>	<i>20</i>

<i>Art. 22 - Tutela delle aree di interesse archeologico</i>	<i>21</i>
<i>Art. 23 - Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale</i>	<i>22</i>
TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E LORO DISCIPLINA ..	25
CAPO I - ZONE DI RISERVA GENERALE	25
<i>Art. 24 - Disposizioni generali</i>	<i>25</i>
<i>Art. 25 - Aree di interesse comunitario, nazionale e regionale e monumenti naturali.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 26 - Aree boscate</i>	<i>29</i>
<i>Art. 27 - Laghi e territori contermini ai laghi, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e territori contermini</i>	<i>29</i>
<i>Art. 28 - Aree di particolare pregio naturalistico</i>	<i>30</i>
<i>Art. 29 - Aree di particolare pregio storico-paesaggistico</i>	<i>42</i>
CAPO II - ZONE DI PROTEZIONE	43
<i>Art. 30 - Disposizioni generali</i>	<i>43</i>
<i>Art. 31 - Paesaggio agro-pastorale aperto della Valle del Vivaro</i>	<i>47</i>
<i>Art. 32 - Paesaggio agricolo intracalderico.....</i>	<i>48</i>
<i>Art. 33 - Paesaggio agro-pastorale della cinta tuscolana.....</i>	<i>48</i>
<i>Art. 34 - Paesaggio della viticoltura dei Castelli Romani.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 35 - Paesaggio agricolo dei crateri minori.....</i>	<i>49</i>
CAPO III - ZONE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE	49
<i>Art. 36 - Disposizioni generali</i>	<i>49</i>
<i>Art. 37 - Insediamenti Storici</i>	<i>50</i>
<i>Art. 39 - Tessuti urbani saturi e/o di completamento</i>	<i>51</i>
<i>Art. 40 - Aree di trasformazione urbanistica.....</i>	<i>51</i>
<i>Art. 41 - Aree per servizi</i>	<i>51</i>
TITOLO IV – ACCESSIBILITA', ATTREZZATURE, SERVIZI DEL PARCO	52
<i>Art. 42 - Disposizioni generali</i>	<i>52</i>
<i>Art. 43 - Miglioramento ambientale della viabilità esistente</i>	<i>52</i>
<i>Art. 44 - Realizzazione di nuove strade e adeguamento delle strade esistenti</i>	<i>53</i>
<i>Art. 45 - Sistema dei percorsi naturalistici del Parco, accessibilità e parcheggi</i>	<i>53</i>
<i>Art. 46 - Interventi finalizzati al contenimento della rumorosità stradale in ambiente naturale</i>	<i>53</i>
<i>Art. 47 - Recupero e riqualificazione delle cave di materiale lapideo esistenti.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 48 - Localizzazione e inserimento ambientale delle discariche dei rifiuti solidi urbani.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 49 - Programma di riqualificazione degli elettrodotti esistenti</i>	<i>54</i>
<i>Art. 50 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....</i>	<i>54</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI ASSETTO

Art. 1 - Natura e finalità del Piano di assetto

1. Il Piano di assetto del Parco regionale dei Castelli Romani (di seguito “Piano”), redatto in conformità della legge n. 394/1991 e dell’articolo 26 della legge regionale n. 29/1997, persegue la finalità della tutela dei valori ambientali, naturalistici, paesistici e storico-culturali del territorio come indicato nella legge istitutiva del Parco, legge regionale 2/1984.
2. Il Piano persegue in particolare l’obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio. Le disposizioni aventi rilevanza paesistica perseguono altresì l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identità del paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di assicurare la integrità ecosistemica. In particolare, gli indirizzi del Piano sono volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - tutela e recupero dell’integrità dell’ambiente naturale, contraddistinto da particolari caratteristiche qualitative e di biodiversità;
 - tutela e ricostruzione dell’equilibrio idrico del bacino dei Castelli romani;
 - tutela dell’identità culturale del territorio, contraddistinto da una straordinaria stratificazione storica e artistica;
 - tutela dell’integrità fisica dei luoghi, salvaguardando le aree in dissesto e in frana;
 - riqualificazione dei siti urbanizzati da realizzarsi attraverso il minimo consumo di suolo, sia nelle parti storiche che nelle parti di recente edificazione.
3. Il Piano, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 legge regionale 29/1997, prevede:
 - a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta (già individuata con deliberazione n. 1/1998 del Commissario regionale *ad acta* e riportata nella Tavola 12 ST del Piano);
 - b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
 - c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;

- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
 - e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
 - f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso.
4. Inoltre il Piano, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva del parco, legge regionale 2/1984, deve contenere, oltre alla proposta di perimetrazione definitiva, le previsioni e gli eventuali progetti per:
- a) l'assetto forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione selvi-colturale;
 - b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;
 - c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;
 - d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale.
5. Il Piano recepisce inoltre la "Strada dei vini", in conformità alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12.
6. Il Piano contiene previsioni dirette alla tutela e all'incremento della fauna selvatica del Parco, anche al fine di promuovere il suo insediamento nei territori contigui al Parco stesso ed altresì mantenere le attività economiche tradizionali della raccolta dei funghi e altri prodotti spontanei del sottobosco.

Art. 2 - Atti ed elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti atti ed elaborati:
- a) Relazione illustrativa, recante giustificazione delle scelte operate;
 - b) Norme tecniche di attuazione;
 - c) Regolamento del parco;
 - d) Tavole di analisi e di piano:

Inquadramento

Tav.1.I - Inquadramento territoriale

Tav.2.I - Il territorio del Parco dei Castelli Romani

Sistema naturale

Tav.3.SN - Assetto e valori geomorfologici

Tav.4.SN - Assetto e valori idrogeologici

- Tav.5.SN - Carta della vegetazione reale
- Tav.6.SN - Valori faunistici – aree di particolare sensibilita’
- Tav.7.SN - Valori paesaggistici

Sistema antropico

- Tav.8.SA - Patrimonio storico e culturale
- Tav.9.SA - Categorie di uso del suolo
- Tav.10.SA - Suoli urbanizzati al 1951 -1991-2003
- Tav.11.SA - Mosaico delle previsioni dei PRG comunali

Sistema di tutela

- Tav.12.ST - Piano d’assetto del Parco adottato con Del. n.1/1998
- Tav. 13.ST - Zone urbanizzate compromesse: confronto tra PDA 1998 e stato di fatto 1991
- Tav.14.ST - Piano Territoriale Paesistico n.9 (R.L. 24-25/98)
- Tav.15.ST - Analisi PTPR: ricognizione delle aree tutelate per legge
- Tav.16.ST - Analisi PTPR: sistemi ed ambiti di paesaggio
- Tav.17.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio naturale
- Tav.18.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio culturale
- Tav.19.ST - Analisi PTPR: osservazioni accolte
- Tav.20.P - Articolazione delle zone di tutela
- Tav.20.1.P - Articolazione delle zone di tutela: Albano Laziale
- Tav.20.2.P - Articolazione delle zone di tutela: Ariccia
- Tav.20.3.P - Articolazione delle zone di tutela: Castel Gandolfo
- Tav.20.4.P - Articolazione delle zone di tutela: Frascati
- Tav.20.5.P - Articolazione delle zone di tutela: Genzano di Roma
- Tav.20.6.P - Articolazione delle zone di tutela: Grottaferrata
- Tav.20.7.P - Articolazione delle zone di tutela: Lanuvio
- Tav.20.8.P - Articolazione delle zone di tutela: Lariano
- Tav.20.9.P - Articolazione delle zone di tutela: Marino
- Tav.20.10.P - Articolazione delle zone di tutela: Monte Compatri
- Tav.20.11.P - Articolazione delle zone di tutela: Monte Porzio Catone
- Tav.20.12.P - Articolazione delle zone di tutela: Nemi
- Tav.20.13.P - Articolazione delle zone di tutela: Rocca di Papa
- Tav.20.14.P - Articolazione delle zone di tutela: Rocca Priora
- Tav.20.15.P - Articolazione delle zone di tutela: Velletri

Tav.21.P - Vincoli

Tav.22.P - Sistema dei percorsi naturalistici del Parco, accessibilità e parcheggi

Tav.23.P - Proposta di modifica dei confini (per adeguamento dei confini comunali tra CTR 1991 e CTR 2003 e per modifica area contigua)

2. Il Piano formula, Tavola 23P, una proposta di modifica dei confini del Parco, modifica finalizzata esclusivamente a correggere un errore cartografico presente nella Carta Tecnica Regionale del 1991 che presenta un tratto del confine comunale tra i comuni di Artena e Rocca Priora, differente rispetto alla più recente Carta Tecnica Regionale del 2003.
3. Il Piano formula inoltre, Tavola 23P, una proposta di modifica del perimetro delle aree contigue. Tale proposta è indirizzata alla Regione Lazio per gli adempimenti che si ritenesse utile concretizzare e non hanno pertanto valore cogente, sino alla definitiva approvazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2/1984.

Art. 3 - Aree contigue

1. Il Piano, al fine di garantire la protezione del Parco e minimizzare gli effetti potenzialmente dannosi derivanti da attività che si svolgono nelle aree esterne al Parco, individua le misure generali di tutela delle aree contigue, individuate con delibera del Commissario ad acta regionale del 31 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 29/1997. Il perimetro delle aree contigue è riportato nella Tavola 23P. Le aree contigue e le misure proposte nonché la proposta di modifica delle stesse sono istruite secondo quanto indicato all'articolo 10 della legge regionale 29/1997.
2. Per le attività faunistico-venatorie nelle aree contigue si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 29/1997.
3. La disciplina delle aree contigue proposta dal Piano riguarda, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 29/1997, i settori della tutela dell'ambiente, delle attività estrattive, della pesca, delle attività faunistico-venatorie. In particolare sono proposte le seguenti misure generali di tutela delle aree contigue:

tutela dell'ambiente:

- a) tutela della continuità (divieto di tombamento) e della funzionalità ecobiologica del reticolo idrografico superficiale -anche per i corsi d'acqua non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche- nonché conservazione, recupero e potenziamento delle fasce di vegetazione riparia esistenti;

- b) tutela e potenziamento della vegetazione naturale esistente, anche laddove si presenti frammentata e comunque mantenendo o creando connessioni ecologiche con i boschi esistenti;
- c) tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici quali filari arborei, siepi, formazioni arboree isolate e colture tipiche al fine di conservare e potenziare la biodiversità degli agroecosistemi;
- d) regolamentazione delle trasformazioni dei giardini privati, delle aree di pertinenza di edifici rurali e di manufatti di interesse storico-artistico, degli spazi aperti di pertinenza di residenze, servizi (pubblici e privati) e aree produttive, finalizzata al corretto impiego di specie arboree e arbustive autoctone;
- e) regolamentazione delle trasformazioni urbanistiche affinché siano garantiti livelli adeguati di permeabilità dei suoli e controllo del consumo di suolo;
- f) regolamentazione sull'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari.

attività estrattive:

- g) le domande di nuove cave o torbiere e le domande di ampliamento di quelle esistenti soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dovranno contenere specifica valutazione degli impatti prodotti sulle risorse presenti nelle aree contigue e nel Parco, secondo il principio di incidenza introdotto all'art.6, comma 3 della Direttiva Habitat. Le misure di mitigazione e compensazione degli impatti prodotti dovranno tenere anche conto delle direttive di cui alle precedenti lettere a, b, c del presente comma e comunque dovranno essere concordate con l'Ente Parco (di seguito "Ente"), in modo che le compensazioni degli impatti non eliminabili possano, a discrezione dell'Ente, essere realizzate anche al di fuori dell'area di cava ed in particolare in aree degradate del Parco da riqualificare e/o recuperare.

pesca:

- h) si applicano i vincoli e le limitazioni alla pesca nelle acque interne secondo la legislazione regionale vigente (legge regionale 7 Dicembre 1990, n. 87, Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio).

Art. 4 - Esatta individuazione di confini e limiti

1. Le Tavole di Piano redatte in scala 1:25.000 su base aerofotogrammetrica della Carta Tecnica Regionale del 2003, hanno valore indicativo della zonizzazione e della

localizzazione degli interventi di Piano. I limiti delle zone e degli interventi sono stati quanto più possibile fatti coincidere con elementi naturali, morfologici, orografici e artificiali (quali filari arborei, siepi, corsi d'acqua, fossi e impluvi, canali, orli di scarpata, limiti di aree boscate o cespugliate, limiti di colture con o senza recinzione, mulattiere e sentieri, muri a secco, strade e ferrovie, recinzioni di aree di pertinenza di edifici e manufatti).

2. Ai fini giuridici, l'esatta identificazione dei limiti delle zone e degli interventi previsti dal Piano potrà essere verificata su cartografia catastale. Nel caso in cui il limite da riportare sulla cartografia catastale non sia coincidente con gli elementi di cui al precedente comma e pertanto non esattamente individuabile su cartografia catastale, l'esatta individuazione dovrà essere riportata sulla cartografia catastale tenendo conto delle proprietà ma senza ridurre le dimensioni delle zone a maggior grado di tutela rispetto a quelle a minor grado di tutela (di cui al successivo Titolo III). In fase di verifica puntuale dei confini di proprietà relativamente alle diverse zonizzazioni, è possibile produrre aggiustamenti d'ufficio di piccola entità da parte dell'Ente, riconducendo i confini di cui sopra agli elementi morfologici più prossimi.
3. Le indicazioni cartografiche a scala maggiore in ogni caso prevalgono su quelle a scala minore. Ove appaia contrasto fra un'indicazione cartografica e una norma, prevale quest'ultima; in caso di contrasto fra una determinazione contenuta nelle presenti norme e altre determinazioni contenute in piani, programmi, norme o atti finalizzati alla tutela delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali o alla prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi boschivi, prevalgono le norme più recenti e di maggiore dettaglio, salvo quanto previsto dall'articolo 145 del D. Lgs. 42/2004.

Art. 5 - Sistema informativo territoriale, monitoraggio e informazione e stato dell'ambiente

1. L'Ente assicura e promuove la continua e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni, attivando – anche mediante intese coi soggetti pubblici e gli operatori privati interessati – sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) biodiversità;
 - b) riequilibrio dei bilanci idrogeologici degli acquiferi;
 - c) pericolosità idrogeologica e rischio frane;
 - d) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico e acustico;

- e) degrado paesistico e aggravamento dei rischi ambientali delle aree più sensibili;
 - f) tutela delle caratteristiche del patrimonio boschivo;
 - g) incendi boschivi;
 - h) monitoraggio dei disturbi di origine antropica, secondo le modalità della procedura IUCN – CMP Unified Classification of Direct Threats - Version 1.0 – June 2006 e successive integrazioni e modificazioni;
 - i) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggiore attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità.
2. La conoscenza continua costituisce strumento primario per la formazione degli atti di programmazione e di pianificazione e -in generale- per definire le linee dell'azione amministrativa dell'Ente nonché strumento di orientamento e di indirizzo per la costituzione e lo sviluppo delle relazioni dell'Ente con i Comuni, con le altre pubbliche amministrazioni e con i soggetti e le comunità insediati o comunque operanti sul territorio del Parco. E' altresì strumento per le eventuali variazioni e aggiornamenti del Piano. La coerenza e l'adattamento continuo del processo d'attuazione del Piano alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo continuo del territorio.
 3. I sistemi conoscitivi di cui ai precedenti commi devono assicurare a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco la costante conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse e delle informazioni sullo stato dell'ambiente ai cittadini.
 4. Al fine di assicurare la raccolta ed il permanente aggiornamento delle informazioni nonché la loro ordinata organizzazione e la loro elaborazione e gestione, l'Ente provvede alla formazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (di seguito SIT) del territorio del Parco. Uno speciale regolamento disciplina il funzionamento del SIT, provvedendo -tra l'altro- a definire procedure ed agevolazioni per l'afflusso delle nuove informazioni, per l'accesso e la consultazione -da parte di soggetti terzi- dei dati posseduti, per l'integrazione con gli omologhi sistemi dei Comuni, della Provincia e della Regione, degli altri enti funzionali, delle università, delle biblioteche e dei centri di studio e di elaborazione.
 5. Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni e dai vari servizi regionali in applicazione delle disposizioni del Piano concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi di cui ai commi precedenti.

6. L'Ente cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione. Cura altresì la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

Art. 6 - Osservatorio della qualità ambientale

1. Il Parco forma all'interno della propria struttura tecnico amministrativa un apposito ufficio finalizzato al funzionamento di un Osservatorio della qualità ambientale del territorio del Parco che si coordinerà con l'Osservatorio regionale sul paesaggio.
2. All'attività dell'Osservatorio sulla qualità ambientale intervengono anche le associazioni di tutela dell'ambiente che operano all'interno del territorio del Parco.

CAPO II - EFFICACIA DEL PIANO. RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI TUTELA

Art. 7 - Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano

1. Il Piano ha efficacia a tempo indeterminato sul territorio individuato dalla perimetrazione riportata nella Tav. 20P del Piano.
2. Il Piano, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 26 della legge regionale 29/1997, è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del Piano si provvede secondo le procedure previste per la sua adozione ed approvazione al comma 4, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997.
3. Ai sensi del comma 6, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997, il Piano ha anche valore di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 394/1991 e sostituisce con effetto immediato i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, salvo quanto previsto dall'articolo 145 del D. Lgs. 2/2004. Sono fatte salve le previsioni di strumenti urbanistici attuativi già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Piano nonché le previsioni di piani di lottizzazione già stipulate alla data di entrata in vigore del Piano.
4. Il Piano, ai sensi del comma 6, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997, ha inoltre effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per

gli interventi in esso previsti di diretta iniziativa dell'Ente, eseguiti per le finalità istitutive del Parco. Tali effetti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", mantengono la propria efficacia per cinque anni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pertanto le eventuali procedure di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere ultimate entro il suddetto termine, salvo proroghe di cui al comma 5 articolo 13 del DPR 327/2001.

5. Il Piano, ai sensi del comma 5, articolo 26, della legge regionale n. 29/1997 è vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. In particolare, esso esprime tale coerenza attraverso:
 - a) "*prescrizioni*", immediatamente vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i privati, relative a: usi dei suoli, interventi/opere (obbligatori, consentiti o vietati), attività (ammesse e non ammesse);
 - b) "*indirizzi tecnici specifici*" che definiscono le modalità operative che devono essere obbligatoriamente impiegate, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati, per la progettazione o l'attuazione di un intervento o di un'opera;
 - c) "*direttive di carattere generale*" che definiscono gli obiettivi, le strategie e le azioni che devono obbligatoriamente orientare l'attività della Regione Lazio, della Provincia di Roma, della Comunità montana e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze.
6. Il "Regolamento delle attività sui bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi" di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 27 maggio 2008, è recepito interamente dal Piano.
7. I "Criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale nel territorio del Parco dei Castelli Romani" previsti ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29/1997 e adottati con Del. del Commissario straordinario n. 12 del 12.04.2007 e s.m.i., sono recepiti interamente dal Piano.
8. I piani di gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco, la specifica disciplina e le misure regolamentari relative a tali aree, il perimetro delle quali è indicato nella Tavola 20P, sono recepite interamente dal Piano.
9. I regolamenti edilizi e di igiene dei Comuni sono applicabili solo per le disposizioni che non siano in contrasto con la disciplina del Piano e del Regolamento.

10. I regolamenti dei monumenti naturali istituiti ai sensi della legge regionale 29/1997 sono recepiti interamente dal Piano.

Art. 8 - Prevalenza della disciplina di tutela idrogeologica e di difesa delle risorse idriche

1. Le disposizioni del Piano di Bacino ai sensi della legge 183/89 hanno carattere immediatamente vincolante rispetto al Piano che si adegua a tali disposizioni con le modalità previste dalla legge 183/89.
2. L'Ente, al fine di assicurare il coordinamento tra il piano di Bacino ed il Piano, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della difesa idrogeologica, della tutela delle risorse idriche da consumi idrici non idonei, della salvaguardia della qualità delle risorse idriche.
3. L'Ente, ai sensi del primo comma dell'art. 25 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i. (D. Lgs. 152/1999), anche con successivi piani di dettaglio, definisce le acque sorgive, fluenti o sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi dell'area naturale protetta e che pertanto non possono essere captate. Il provvedimento di individuazione ed il conseguente divieto sono notificati agli eventuali utenti di captazioni non più consentite, con ingiunzione a provvedere alla necessaria interruzione ed alla rimozione dei relativi impianti ed opere nel termine, non superiore a sei mesi- assegnato dall'Ente con il provvedimento medesimo.

Art. 9 - Rapporto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Censimento dei beni e nuove aree da tutelare

1. Ai sensi dell'articolo 145 del D. Lgs. 42/2004, per quanto attiene alla sola tutela del paesaggio, le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico regionale (di seguito "PTPR") vigente prevalgono sulle disposizioni del Piano, salvo misure più restrittive individuate dal Piano stesso.
2. L'Ente, al fine di assicurare il coordinamento tra il PTPR ed il Piano, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della tutela dei beni culturali e del paesaggio e della individuazione di ulteriori immobili, aree o contesti, così come anche disposto dall'articolo 143, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 42/2004.
3. L'Ente può altresì individuare misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio ove consentiti, al fine di

realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, così come anche disposto dall'articolo 143, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 42/2004.

4. Nelle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Decreto legislativo 42/2004, l'Ente collabora con le autorità competenti -Soprintendenze archeologiche- alla definizione delle soluzioni progettuali per le opere di accoglienza del pubblico, di arredo e di protezione dei reperti. L'Ente verifica altresì la presenza di risorse naturalistiche da tutelare e collabora con le autorità competenti alla definizione progettuale dell'inserimento degli interventi nel contesto ambientale e paesaggistico.

CAPO III- ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 10 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Concorrono all'attuazione del Piano tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco.
2. L'Ente dà attuazione al Piano a mezzo dei propri programmi pluriennali, generali o settoriali, nonché a mezzo di tutte le possibili iniziative ed attività (deliberative, gestionali e di controllo) di sua competenza.
3. L'Ente utilizza le proprie competenze e le risorse economiche e finanziarie disponibili per favorire ed incentivare l'attuazione del Piano da parte degli enti e delle amministrazioni pubbliche che operano sul territorio del Parco o che, comunque, influiscono, con proprie attività, sull'assetto territoriale e socio-economico. A tal fine, l'Ente ispira la propria azione ai criteri della cooperazione, della copianificazione e della concertazione, indirizzando secondo tali criteri anche l'organizzazione ed il funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi.
4. Ai fini dell'attuazione del Piano, i cui contenuti rimangono invariabili, oltre agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore, ai programmi e ai progetti, sono utilizzati gli accordi di programma, le intese e le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze di servizi previste dalla normativa vigente.
5. L'insieme degli strumenti della concertazione economica e gli accordi di programma che le amministrazioni pubbliche intendono porre in essere per raggiungere gli obiettivi del Piano devono essere conformi con la normativa prevista del Piano.
6. L'attuazione del Piano ha luogo osservando le indicazioni contenute nelle cartografie, con le specificazioni rivolte dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi delle presenti

norme, ed applicando le norme di attuazione del Piano medesimo; le analisi di piano forniscono indicazioni per l'interpretazione delle statuizioni del Piano stesso.

7. Nel caso di interventi di iniziativa dell'Ente volti al recupero e/o alla valorizzazione di beni ambientali, storico-culturali e paesistici che coinvolgano soggetti diversi (pubblici e privati), l'Ente attiva progetti integrati cui dare attuazione a mezzo degli strumenti amministrativi e finanziari indicati nei precedenti commi. In via prioritaria gli interventi dovranno essere realizzati attraverso convenzioni con i privati (possessori o detentori a qualsiasi titolo) delle aree oggetto dell'intervento. Ove non sussistano le condizioni per attivare convenzioni per la realizzazione e/o gestione degli interventi/attività, l'Ente ricorre alla occupazione temporanea dei beni immobili o alla espropriazione per pubblica utilità.
8. Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Ente promuove i rapporti di collaborazione con le associazioni del volontariato, privilegiando quelle che operano nel territorio del Parco cui affidare la gestione dei servizi e delle attività previste dalle finalità istitutive del Parco stesso.

Art. 11 - Programma pluriennale di promozione economica e sociale

1. Con il Programma pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 29/1997, l'Ente prevede ed organizza le iniziative -specie quelle da attuare nelle zone di promozione economica e sociale- che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di dare attuazione al Piano e di migliorare la vita sociale, economica e culturale delle comunità locali, di sensibilizzare la comunità verso la salvaguardia delle risorse del territorio.

CAPO IV- NULLA OSTA E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 12 - Nulla osta

1. Ai sensi dell'articolo dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991 e art. 28 della LR 29/97 e s.m.i., l'Ente rilascia il nulla osta per la realizzazione, laddove consentito nelle diverse zone di cui al successivo Titolo III, di attività, interventi edilizi, interventi di trasformazione del territorio, opere e impianti di qualunque genere, per i quali sia necessaria l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire, denuncia di inizio attività

o altra procedura autorizzatoria secondo le vigenti disposizioni). Il nulla osta è finalizzato a verificare la conformità e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano, del Regolamento e dei “Criteri per l’utilizzazione del patrimonio forestale” di cui al precedente articolo 7 comma 8 ed è rilasciato secondo quanto indicato dall’articolo 28 della legge regionale 29/1997.

2. Ai sensi del comma 1 articolo 13 della legge 394/1991, il termine per il rilascio del nulla osta è fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della domanda. Qualora l’Ente verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista dalle rispettive procedure di autorizzazione, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
3. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, nelle zone di riserva generale e nelle zone di protezione, per le specifiche esigenze di tutela e di conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali che caratterizzano dette zone, vale il silenzio-rifiuto, come disposto dal comma 4 dell’articolo 20 della legge 241/1990, in quanto prevalenti, relativamente agli aspetti ambientali, su quanto stabilito dalla L. 394/1991 e dalla L.R. 29/1997.
4. L’Ente, per i progetti di cui al comma 1, richiede una documentazione integrativa sugli effetti del progetto sul paesaggio e sull’ambiente. A tal fine detta documentazione deve avere contenuti tecnici analoghi a quelli di seguito indicati:
 - a) nel DPCM 12/12/2005, “Relazione paesaggistica”, al fine di valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento;
 - b) nell’Allegato V del Decreto legislativo 4/2008, “Criteri per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 4/2008”, al fine di valutare i possibili effetti negativi sull’ambiente.

L’Ente, sulla base del progetto e della documentazione integrativa acquisita, può motivatamente prescrivere eventuali modifiche, integrazioni e accorgimenti necessari a eliminare o mitigare gli effetti negativi degli interventi e delle attività sull’ambiente e/o sul paesaggio.

5. I progetti di opere, pubbliche o private, laddove consentite dal Piano e dal Regolamento, per le quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente che può individuare modifiche, integrazioni o accorgimenti necessari ad eliminare o mitigare gli effetti negativi al fine di renderli compatibili con le finalità di tutela del Parco.
6. I piani e programmi, di iniziativa pubblica o privata, laddove consentiti e per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la valutazione ambientale strategica, sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente che può individuare modifiche, integrazioni o accorgimenti necessari ad eliminare o mitigare gli effetti negativi al fine di renderli compatibili con le finalità di tutela del Parco.
7. I progetti di opere, gli interventi, i piani e i programmi, di iniziativa pubblica o privata, laddove consentiti e per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la valutazione di incidenza, sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente che può individuare modifiche, integrazioni o accorgimenti necessari ad eliminare o mitigare gli effetti negativi al fine di renderli compatibili con le finalità di tutela del Parco.
8. Le richieste di sanatorie edilizie presentate ai sensi della L. 47/85 non necessitano di nulla osta preventivo del Parco, riguardando abusi realizzati in data antecedente alla istituzione del Parco. Parimenti non necessitano di nulla osta le domande presentate ai sensi della L. 724/94, limitatamente agli abusi realizzati all'interno dell'area del Parco ampliata con Delibera del Commissario ad acta regionale Paolo Ravaldini del 31.03.1998. In tutti gli altri casi la competenza del Parco è definita secondo le norme e le circolari ministeriali e regionali.

Art. 13 - Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle direttive, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano, secondo le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 38/1999 e s.m.i.
2. Fino alla data di approvazione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, i Comuni non possono autorizzare interventi edilizi e/o di trasformazione del territorio né adottare varianti -parziali o generali- dello strumento urbanistico in contrasto con la disciplina del Piano né possono adottare piani attuativi,

piani strategici, programmi o accordi di programma di qualunque natura che interessino il territorio del Parco e che siano in contrasto con la disciplina del Piano.

3. Ogni determinazione delle competenti autorità comunali, volta all'autorizzazione di interventi o all'adozione degli strumenti di cui al comma precedente, in contrasto con la disciplina del Piano, è nulla.

Art. 14 - Disciplina transitoria.

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2/1984, legge istitutiva del Parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento, si applicano le norme transitorie stabilite all'art. 8 della LR 2/1984 e agli artt. 8 e 9 della LR 29/97.
2. Nelle zone classificate agricole l'edificazione non può superare il limite di 0,03 metri cubi per metro quadrato su lotti minimi di 10.000 metri quadrati salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive.
3. Nelle zone boscate o ricoperte da macchia mediterranea ed all'interno dei bacini dei laghi, l'edificazione non può superare il limite di 0,001 metro cubo per metro quadrato, salvo che gli strumenti urbanistici e la normativa vigente non prevedano norme più restrittive.
4. Per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco valgono i divieti e le prescrizioni stabiliti all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*)
5. E' comunque vietato:
 - a) esercitare attività estrattiva nelle zone boschive;
 - c) aprire nuove cave o riattivare quelle dismesse. Le attività estrattive esistenti potranno continuare al solo fine del ripristino ambientale secondo progetti approvati dai competenti organi regionali e per un periodo non superiore a mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché secondo quanto disposto all'articolo 8 comma 3 lettera d) della legge regionale 29/1997;
 - d) circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive e di pascolo ad eccezione dei mezzi di servizio del Parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei mezzi connessi con l'esercizio delle attività agricole.
 - e) mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di qualsiasi tipo nelle acque del lago Albano, salvo quanto disposto da specifici regolamenti già adottati dall'Ente.

- f) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi, salvo quanto disposto da specifici regolamenti già adottati dall'Ente.
6. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del Piano, sono sottoposti al nulla osta reso, in sede di comitato regionale per il territorio, istituito con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (*Norme sul governo del territorio*) e successive modifiche, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2. Il comitato regionale per il territorio è integrato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.

TITOLO II – DISCIPLINA DI TUTELA AMBIENTALE E CULTURALE COMUNE A TUTTE LE ZONE

CAPO I - PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI

Art. 15 - Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici

1. Al fine di favorire la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici nel territorio del Parco, in collaborazione con le competenti autorità di bacino, è sottoposto a monitoraggio lo stato qualitativo e il livello dei bacini lacuali di Nemi e Albano, nonché dello stato dei corsi d'acqua. A tale scopo sono sottoposte a particolare controllo le captazioni e le derivazioni idriche direttamente dai laghi.
2. L'Ente collabora con l'autorità di bacino nella definizione dei progetti di recupero delle aree in frana o di messa in sicurezza delle aree a rischio frana;
3. Nel territorio del Parco i piani urbanistici dei Comuni devono privilegiare la trasformazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate riducendo al minimo l'occupazione e l'impermeabilizzazione di nuovo territorio, come anche disposto dalla legge regionale 38/1999 e s.m.i.
4. Le zone a rischio idrogeologico, così come individuate dalla Regione Lazio e dalle competenti Autorità di bacino, sono inedificabili.

Art. 16 - Manutenzione degli alvei e delle opere di difesa idrogeologica

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, sono ammesse esclusivamente:

- a) la realizzazione di opere idrauliche e interventi , sulla base di piani, programmi e progetti disposti dall' autorità di bacino;
 - b) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature ammesse dalla legislazione regionale in materia;
 - c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi esistenti;
2. Le sponde, il greto e gli alvei dei corsi d'acqua pubblici individuati cartograficamente nella Tavola 20P e il reticolo idrografico minore individuato nella Tavola di analisi 4SN, successivamente aggiornabile d'ufficio di concerto con gli enti preposti, sono salvaguardati nella loro integrità. In tali ambiti sono vietati:
- a) gli interventi comportanti rettificazioni o modifiche dei tracciati;
 - b) gli interventi comportanti risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
 - c) escavazioni e estrazioni di materiali litoidi;
 - d) tombamenti e coperture, eccezione fatta per gli attraversamenti delle infrastrutture per la mobilità, per le reti tecnologiche (approvvigionamento idrico, smaltimento dei reflui, telecomunicazioni e trasporto dell'energia) laddove consentite dal presente piano;
 - e) qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
 - f) qualsiasi attività che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza degli argini dei corsi d'acqua.
3. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma precedente sono ammessi nei seguenti casi:
- a) interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture;
 - b) realizzazioni di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene, anche legati alla realizzazione di eventuali aree umide e progetti di tutela e potenziamento della biodiversità;
 - c) interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie.

CAPO II - TUTELA RISORSE IDRICHE, DEL SUOLO, DELL'ARIA, DELLA BIODIVERSITA'

Art. 17 - Tutela delle risorse idriche

1. L'Ente, in collaborazione con l'autorità di bacino, promuove e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee individuate dalla Direttiva 2000/60/CE.
2. Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua sul territorio del Parco dovranno essere rispettosi del mantenimento del minimo deflusso vitale.
3. Il prelievo di acque sotterranee per l'uso domestico è consentito per un massimo di 60 metri cubi anno per abitante. Il prelievo per usi agricoli e zootecnici di acque sotterranee è ammesso nella misura massima di 1000 metri cubi anno per ettaro di superficie di azienda. Tali limiti massimi si applicano anche nel caso di aree sportive pubbliche o private che comportano l'uso di risorse idriche. Tali limiti sono da considerare come massimi e possono essere ulteriormente ridotti dall'Ente in considerazione delle disponibilità puntuali e dei fabbisogni specifici. dall'Ente, sentiti i Comuni e le autorità competenti in materia.
4. A tal fine e in coerenza con le *Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini*, pubblicate sul BUR Regione Lazio del 20 gennaio 2004 e s.m.i., le captazioni e i pozzi pubblici e privati devono essere dotati all'uscita di strumenti di misura della portata e per la registrazione del volume d'acqua prelevato.
5. Valgono le *Disposizioni straordinarie per la tutela dei laghi Albano e di Nemi* pubblicate sul BURL del 20 gennaio 2004 e riadottate il 26 ottobre 2006 dalle autorità dei Bacini Regionali del Lazio.
6. Gli scarichi dei reflui degli impianti di allevamento zootecnico ricadenti all'interno del perimetro del Parco devono rispettare i limiti dei carichi inquinanti previsti dalle vigenti normative, in particolare il TU in materia ambientale D. Lgs. 152/06 e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

Art. 18 - Tutela della risorsa suolo

1. L'Ente, in collaborazione con l'autorità di bacino, promuove e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare la degradazione del suolo, come indicato nella Comunicazione della Commissione al

Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni del 22.9.2006 (COM(2006)231 definitivo) e con la successiva proposta di Direttiva sulla “Strategia tematica per la protezione del suolo”. Il suolo è tutelato come risorsa non rinnovabile dai processi di degradazione quali l’erosione, la diminuzione di materia organica, la contaminazione locale o diffusa, l’impermeabilizzazione (*sealing*), la compattazione, il calo della biodiversità, la salinizzazione, le alluvioni e gli smottamenti.

Art. 19 - Tutela dell’ambiente atmosferico e qualità dell’ambiente urbano

1. L’Ente, in collaborazione con i Comuni e le autorità competenti, promuove e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare la qualità dell’ambiente atmosferico, come indicato nella Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e con la “Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo del 11.1.2006 COM(2005)718 definitivo”, relativa ad una “Strategia tematica sull’ambiente urbano”. L’Ente promuove e favorisce gli obiettivi di qualità dell’*aria ambiente* e le strategie integrate di intervento che vanno dalle politiche sui trasporti urbani, all’edilizia sostenibile, all’efficienza energetica, alla progettazione urbana sostenibile.
2. In particolare l’Ente favorisce e promuove presso le amministrazioni comunali l’adozione di *Piani di Gestione dell’Ambiente Urbano* (PGAU) così come indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Verso una Strategia Tematica per l’Ambiente Urbano” (COM 2004 60 Final, 11 febbraio 2004 e successive integrazioni), finalizzati a implementare obiettivi di sostenibilità ambientale urbana. Il PGAU, per essere attuato, deve essere accompagnato da un *Sistema di gestione ambientale* ossia un insieme di procedure e attività regolamentate in grado di assicurare e monitorare il progredire del miglioramento della qualità ambientale nelle città.

Art. 20 - Tutela della biodiversità

1. L’Ente, in collaborazione con i Comuni, con la Provincia e con la Regione, promuove e favorisce, in tutto il territorio del Parco, il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per arrestare la perdita della biodiversità, come indicato nella Comunicazione della commissione europea “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre- Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” e con l’Action Plan to 2010 and

Beyond del 22.5.2006 (COM(2006) 216 definitivo). Tra le strategie sono ritenute fondamentali le azioni finalizzate a ridurre o impedire la frammentazione ambientale, la perdita di habitat e la diffusione di specie esotiche invasive. L'Ente favorisce e promuove inoltre la realizzazione della rete Natura 2000 a livello locale.

CAPO III - RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 21 - Disciplina delle aree gravate da uso civico e delle università agrarie

1. Ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del Decreto legislativo 42/2004 e precedenti (L. 431/85; L. 24/98) sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Tali aree non sono individuate nelle cartografie di progetto del Piano: in tali aree ancorché non cartografate le norme del presente Piano hanno natura prescrittiva.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
 - a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
 - d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del presente Piano
 - 3bis. I comuni, sulla base della proposta di regolamento degli usi civici contenuta nei "Criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale del Parco Regionale dei Castelli Romani" di cui al precedente art. 7 comma 7, adottano i citati regolamenti ivi contenuti.

- 3ter. I regolamenti comunali di uso civico vigenti devono essere aggiornati secondo quanto previsto dall'art. 3bis. Il Parco esprime parere obbligatorio su tali regolamenti.
4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'Ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927.
 5. Sui medesimi terreni possono essere realizzati progetti di opere pubbliche, purché corredati da SIP (studio di inserimento paesistico) e previo nulla osta dell'Ente, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
 6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art. 22 - Tutela delle aree di interesse archeologico

1. Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142 lettera m) del DL 42/04 le zone di interesse archeologico. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
2. Per le aree individuate dalla Tavola 21P del Piano nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente alla approvazione del presente Piano, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle

procedure di cui alla ex L.1497/1939, oggi T.U. 380, ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo 42/2004, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
 - a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dalla competente Soprintendenza archeologica;
 - b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
 - c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone previste dal Piano; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 23 - Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale

1. L'Ente persegue gli obiettivi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio dal punto di vista paesaggistico, storico, architettonico e testimoniale, - ancorché non vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004-, promuovendo la manutenzione e il recupero dei centri storici e degli insediamenti rurali. Rientrano tra gli elementi di valore storico, culturale e testimoniale:
 - a) i complessi insediativi
 - b) l'edilizia rurale
 - c) gli elementi puntuali di particolare fattura stilistica quali edicole, tabernacoli, cappelle, affreschi, capitelli, lapidi storiche, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane, abbeveratoi, lavatoi, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, muretti, cippi confinari
 - d) i manufatti della rete infrastrutturale storica quali canali, ponti, selciati, strade

- e) gli elementi vegetali rilevanti quali alberature poste a segnale di luoghi significativi, filari, alberi di grandi dimensioni, vegetazione posta a confine dei campi e sui ciglioni.
2. Il Parco promuove il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici rurali sparsi connessi all'uso agricolo, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per conciliare le esigenze di vita civile degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta. Il Piano ne riconosce il ruolo decisivo quali elementi connotativi del paesaggio e del sistema insediativo, per il mantenimento dell'identità storica ed ambientale locale nonché per la promozione turistica del territorio.
- 2 bis. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di restauro e di risanamento conservativo degli edifici rurali sparsi si dovranno prevedere materiali e magisteri tradizionali, secondo quanto prescritto nei successivi articoli e nel Regolamento.
- 2 ter. Nel territorio del Parco dovrà altresì trovare applicazione la normativa statale sulle verifiche geologiche e geotecniche preventive di cui al D.M. 11 marzo 1998 e ulteriore normativa specifica.
3. L'Ente potrà promuovere, per gli scopi di cui al precedente comma, un progetto di censimento puntuale degli edifici rurali sparsi in collaborazione con i Comuni, sulla base di Linee guida predisposte dall'Ente stesso. Le linee guida costituiscono riferimento per il censimento degli edifici rurali sparsi e per l'analisi tipologico-strutturale nonché per la definizione degli interventi più opportuni ai fini della loro conservazione e valorizzazione, in modo da rendere omogenei e più incisivi gli interventi previsti all'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 457/78. I manufatti esistenti saranno classificati in base a datazione, tipologie edilizie, elementi costruttivi, architettonici e diversi gradi di protezione.
4. Ai fini di una corretta classificazione tipologica dei manufatti si dovrà tener conto degli elementi costruttivi ed architettonici caratterizzanti il patrimonio edilizio, come meglio indicato all' art.23 del Regolamento:
5. Sul patrimonio individuato o individuabile, ai sensi del precedente comma, come di pregio storico, architettonico e ambientale – ancorché non vincolato ai sensi del Decreto legislativo 42/2004-, sono consentiti esclusivamente e salvo più restrittive misure previste dal PTPR:
- a) manutenzione ordinaria - (lett. a) art. 31 L.457/78, come definita all'art.23 del regolamento;

- b) manutenzione straordinaria - lett. b) art.31 L.457/78, , come definita all'art.23 del regolamento;
 - c) restauro e risanamento conservativo - lett. c) art.31 L.457/78, , come definita all'art.23 del regolamento.
6. Per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cui al censimento del precedente comma 3, ad eventuale integrazione di quanto già prescritto da norme e regolamenti comunali, in fase di istruttoria delle domande di nulla osta riguardanti unità edilizie ricadenti all'interno del territorio del Parco, l'Ente potrà richiedere la seguente documentazione integrativa:
- a) analisi degli elementi tipologico strutturali, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e alla presenza di elementi architettonici di pregio;
 - b) documentazione storica, estesa in relazione all'entità dell'intervento, costituita da planimetrie, rilievi, immagini, fotografie d'epoca e quanto altro possa contribuire alla determinazione di compatibilità degli interventi proposti;
 - c) analisi del rapporto edificio-contesto e dei rapporti formali e dimensionali dell'intervento proposto con l'insieme.
7. Le analisi di cui al precedente comma devono tradursi in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe. Gli interventi di manutenzione che hanno incidenza sulla struttura, sulla configurazione distributiva o che riguardino interventi sull'esterno degli edifici, ai fini della presentazione del progetto vanno intesi come interventi di manutenzione straordinaria.
8. Nelle more di quanto previsto al precedente comma 4, l'Ente, sulla base della documentazione prodotta in fase di presentazione delle domande di nulla osta di cui al precedente comma 6, procede alla identificazione degli edifici e manufatti di pregio da sottoporre alle prescrizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento.

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E LORO DISCIPLINA

CAPO I - ZONE DI RISERVA GENERALE

Art. 24 - Disposizioni generali

1. Le zone di riserva generale sono istituite ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) punto 2, della legge regionale n. 29/1997 e cartografate nella Tavola 20P del Piano.
2. Sono aree di riserva generale:
 - 2.1.- i SIC, le ZPS, i monumenti naturali, di cui all'art. 25;
 - 2.2 - le aree di pregio ambientale tutelate per legge, ossia:
 - a) le aree boscate di cui al successivo art. 26;
 - b) le aree contermini ai laghi per una fascia di rispetto di 300 metri di cui al successivo articolo 27;
 - c) i territori contermini a fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici per una fascia di rispetto di 150 metri di cui al successivo articolo 27;
 - 2.3- le aree di particolare pregio naturalistico individuate dal Piano, di cui all'articolo 28, e specificatamente:
 - 1) Parco Chigi;
 - 2) Bosco Ferentano;
 - 3) Bacino Sud del Lago Di Nemi;
 - 4) Faete;
 - 5) Pendici sudest Lago Albano;
 - 6) Parco Colonna;
 - 7) M.te Salomone;
 - 8) Il Piantato;
 - 9) Bosco Madonnella;
 - 10) Bosco dei Cappuccini;
 - 11) Bosco Miralago (Selvotta);
 - 12) Vallone Tempesta;
 - 13) Monte Fiore ;
 - 14) Pentima Stalla;

15) Fosso di Santa Martinella ;

16) Colle Pardo.

2.4 - le aree di particolare pregio storico-paesaggistico individuate dal Piano, di cui al successivo articolo 29, e specificatamente:

1) Villa Muti;

2) Villa Grazioli;

3) Villa Cavalletti;

4) Villa Rasponi;

5) Complesso di Villa Torlonia, Villa Aldobrandini, villa Lancellotti; Villa Falconieri, Cappuccini;

6) Villa Mondragone;

7) I Camaldoli;

8) Area archeologica delle rovine del Tusculum.

3. Nelle zone di riserva generale è vietato realizzare nuove opere edilizie e ampliare le costruzioni esistenti. Sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di manutenzione di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c) della legge n. 457/78, del patrimonio edilizio esistente nonché l'adeguamento igienico-sanitario, le opere di cui alla legge 13/1989 e s.m.i. per l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di adeguamento strutturale, gli interventi di adeguamento antisismico.
4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi nei casi di edifici che presentino elementi di pregio storico, architettonico e testimoniale. Sono consentiti per i soli casi che non presentino i suddetti elementi di pregio, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici caratterizzati da elevato degrado edilizio e/o da assenza o carenza di impianti igienico-sanitari e/o da problemi statici e strutturali e/o da presenza di superfetazioni, purché tali interventi di demolizione e ricostruzione siano effettuati senza modificare i seguenti parametri: area di sedime dell'edificio, destinazione d'uso, altezza massima dell'edificio, cubatura totale, superfici calpestabili, orientamento. Non deve altresì essere in alcun modo ridotta la eventuale area di pertinenza che dovrà essere riqualificata avendo cura di mantenere l'originaria sistemazione, a verde o lastricata. Nel caso di sistemazione originaria a verde, il progetto di riqualificazione dovrà prevedere l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone o di specie tipiche del paesaggio locale ma solo se già presenti nell'impianto originario dell'area di pertinenza. Nel caso di sistemazione originaria lastricata, il progetto di riqualificazione dovrà prevedere l'impiego di materiali locali che permettano l'infiltrazione delle acque piovane. Nei casi

in cui vi sia un edificio principale e edifici secondari di minor volume rispetto al principale (annessi esterni, di qualsiasi destinazione d'uso essi siano), non è consentito l'accorpamento della cubatura.

5. Per le aree e i beni di particolare pregio storico-paesaggistico il cambio di destinazione d'uso – preve le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalla legislazione vigente- è consentito nei limiti indicati ai successivi articoli del presente Capo e solo se finalizzato ad un miglioramento e valorizzazione del bene e/o area di pregio.
6. Sono consentite le utilizzazioni produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e la realizzazione di infrastrutture ad esse connesse nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 38/1998 e dalla legge regionale 14/2006, e nei limiti di quanto specificato nelle norme relative alle aree di particolare pregio naturalistico di cui al successivo articolo 28 e a quelle di particolare pregio storico-paesaggistico di cui al successivo articolo 29.
7. Sono fatte salve le utilizzazioni produttive e/o di servizio pubblico e privato (commerciali, ricettive, sportive, ricreative) regolarmente autorizzate alla data di approvazione del Piano.
8. Nelle zone di riserva generale è vietato eseguire opere di trasformazione del territorio salvo quelle strettamente necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti -comunque compatibili con gli obiettivi di tutela della riserva generale- e quelle, a cura dell'Ente o da esso autorizzate, indicate ai successivi articoli e finalizzate: a garantire la persistenza, la riqualificazione e l'evoluzione naturale delle biocenosi e la loro conservazione, alla prevenzione del dissesto idrogeologico con interventi di ingegneria naturalistica, al recupero ed alla rimessa in pristino di aree degradate (discariche, discariche abusive, cave dismesse, sbancamenti e riporti non autorizzati, aree industriali o artigianali dismesse), alla sistemazione di percorsi e viabilità del Parco, alla realizzazione di piccole strutture per le attività connesse con gli obiettivi istitutivi del Parco (didattica, ricerca scientifica, ricerca archeologica, ecc.), alla realizzazione di progetti di valorizzazione di siti archeologici nonché di monumenti naturali, alla realizzazione di opere finalizzate al monitoraggio e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e ai monitoraggi di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità indicate ai successivi articoli.
9. Gli enti competenti e i gestori pubblici o privati delle infrastrutture esistenti viarie e opere ad esse connesse (ponti, sottopassi, sottovia, e altri manufatti stradali), ferroviarie, tecnologiche ed energetiche (acquedotti, fognature, opere di presa, reti del gas, linee

elettriche di media e alta tensione, antenne e ripetitori, stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, impianti di produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile), ricadenti in zone di riserva generale, nell'attuare –previo nulla osta dell'Ente e altre autorizzazioni a norma di leggi vigenti- gli interventi di manutenzione e/o adeguamento delle strutture, realizzano azioni di miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle strutture, di concerto con l'Ente. Le scelte progettuali devono essere orientate all'interramento e all'isolamento delle linee elettriche e devono prevedere la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti ambientali.

10. E' comunque vietata l'installazione di nuovi impianti e reti viarie e tecnologiche ed energetiche quali acquedotti, fognature, opere di presa, reti del gas, linee elettriche di media e alta tensione, antenne e ripetitori, stazioni di trasformazione dell'energia elettrica (impianti di produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile).
11. L'Ente promuove, per gli scopi di cui al precedente comma 9, di concerto con i Comuni e gli enti gestori di cui al comma precedente, un "Programma di delocalizzazione di infrastrutture tecnologiche ad elevato impatto ambientale e paesaggistico". Il Programma individua le modalità di rimessa in pristino delle aree dismesse.

Art. 25 - Aree di interesse comunitario, nazionale e regionale e monumenti naturali

1. Le aree di interesse comunitario, SIC, ZPS, o altre eventuali aree di protezione naturalistica individuabili ai sensi di direttive comunitarie relative alla protezione di particolari habitat, sono incluse nelle zone di riserva generale di cui presente Capo.
2. Sono altresì inclusi nelle zone di riserva generale di cui presente Capo i monumenti naturali esistenti e istituiti ai sensi della vigente normativa.
3. Nelle more dei regolamenti e/o dei piani di gestione previsti per le aree di cui ai precedenti commi, per dette aree valgono le disposizioni generali di cui al precedente articolo 24 e le disposizioni generali di cui agli articoli 28 e 29.
4. I piani di gestione dei monumenti naturali e dei SIC, ZPS e di altre aree di protezione naturalistica, istituite secondo le direttive comunitarie, prevedono una regolamentazione d'uso e interventi specifici finalizzati al recupero e valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesistiche presenti. Tali regolamentazioni e interventi indicati nei Piani di gestione costituiscono parte integrante del Piano.
5. Alla data di adozione del Piano sono presenti i seguenti SIC e ZPS, cartografati nella Tavola 20P:
 - a) SIC IT6030017 Maschio dell'Artemisio

- b) SIC IT6030018 Cerquone-Doganella;
- c) SIC e ZPS IT6030038 Lago Albano;
- d) SIC IT6030039 Albano località Miralago.

Art. 26 - Aree boscate

1. Sono aree boscate quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 39/2002.
2. Sono inoltre aree boscate sottoposte a vincolo paesistico, ai sensi dell'articolo 142 lettera g) del Decreto Legislativo 42/2004, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
3. Il Piano perimetra le aree di cui al presente articolo alla scala 1:25.000 e 1:10.000, nella Tavola 20P e nella serie da 20P.1 a 20P.15.
4. Le aree boscate di cui ai precedenti commi sono gestite secondo gli specifici "Criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale nel territorio del Parco dei Castelli romani" di cui al precedente articolo 7 comma 8.
5. Nelle aree boscate è ammessa: l'apertura dei sentieri pedonali di visita, di piccole aree di sosta, la installazione dei sistemi di monitoraggio o di prevenzione degli incendi, le opere di scavo, manutenzione e restauro delle preesistenze archeologiche ed artistiche.

Art. 27 - Laghi e territori contermini ai laghi, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e territori contermini

1. Sono zone di riserva generale i laghi, nonché, ai sensi dell'art. 142 lettere b) e c) del Decreto legislativo 42/2004, i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (anche per i territori elevati sui laghi), i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1937, 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
2. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 non è consentita l'edificazione. I territori eventualmente destinati ad uso agricolo aventi attribuzione di indici di edificabilità negli strumenti urbanistici comunali concorrono alla determinazione della cubatura,

realizzabile esclusivamente nelle zone di protezione di cui al successivo Capo II e nelle Zone di promozione economico-sociale di cui al successivo Capo III, all'interno di comparti individuati dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Nelle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente. Sono vietati:
 - a) la realizzazione di manufatti edilizi, anche temporanei;
 - b) la realizzazione di manufatti e/o il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale non legati ad interventi di difesa idraulica e idrogeologica;
 - c) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
 - d) l'attività agro-pastorale limitatamente ad una fascia di 20 metri dalle sponde per garantire la tutela e/o il ripristino della fascia ripariale.
5. Per le aree a produzione florovivaistica e orticola tradizionale che utilizzino serre fisse o mobili, l'Ente promuove un progetto unitario, compatibile con l'assetto paesaggistico, per la riqualificazione di interventi, impianti e opere.
6. L'Ente incentiva interventi di rinaturalizzazione delle fasce di rispetto, con particolare riferimento a quelle dei laghi, anche attraverso la delocalizzazione di strutture e manufatti esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.
7. L'Ente promuove inoltre attività didattiche e scientifiche tese alla conoscenza e valorizzazione degli ecosistemi lacustri e delle aree umide.
8. Per specifiche di maggiore dettaglio si rimanda ai contenuti del Piano di utilizzazione degli Arenili (P.U.A.)
9. La navigazione all'interno del Lago Albano e di Nemi può avvenire esclusivamente con mezzi non dotati di motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di ricerca scientifica e secondo quanto stabilito dal "Regolamento delle attività sui bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi" di cui al precedente art. 7 comma 6, nel quale sono regolamentate le attività consentite e non consentite.

Art. 28 - Aree di particolare pregio naturalistico

1. In considerazione dello straordinario livello delle caratteristiche naturali del territorio del Parco, l'Ente ha censito le aree da sottoporre a particolari forme di tutela sulla base delle specifiche peculiarità. In tali aree devono essere mantenute le caratteristiche di biodiversità e di qualità ambientale esistenti. In tali aree:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi manufatti se non strettamente finalizzata alla gestione naturalistica dei luoghi, salvo quanto previsto dall'Ente per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione naturalistica;
 - b) non è consentito l'uso di mezzi a motore al di fuori delle strade carrabili esistenti.
 - c) non è consentito uscire dalle aree appositamente attrezzate per la fruizione o dai tracciati stradali e della rete sentieristica segnalata procedendo a piedi, a cavallo, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo di locomozione non a motore. Sono esclusi dal divieto: i proprietari, i legittimi possessori e i conduttori dei fondi compresi nel territorio delle aree nonché le persone da essi incaricate per lo svolgimento di lavori consentiti. Sono altresì escluse dal divieto: le persone impegnate nello svolgimento di lavori autorizzati dall'Ente; le persone che conducono animali al pascolo, all'interno delle aree destinate a tale uso; coloro che esercitano la raccolta autorizzata di prodotti naturali, laddove consentito; coloro che effettuano ricerca scientifica per conto dell'Ente o da questo autorizzate.
2. Nelle aree attrezzate per la fruizione e sui tracciati della rete sentieristica è vietato realizzare pavimentazioni o coperture di varia natura che comportino l'artificializzazione del suolo.
 3. L'Ente può limitare o interdire temporaneamente o stabilire condizioni specifiche per l'accesso e la visita delle aree di cui al presente articolo, per ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.
 4. Nelle aree di interesse naturalistico dovrà essere contenuta la presenza e la dispersione di elementi di arredo quali panche, tavoli e cartellonistica di varia natura. In particolare la cartellonistica, ridotta alla dotazione minima e indispensabile, dovrà essere sita principalmente in corrispondenza degli accessi, della rete di percorsi e delle aree attrezzate per la fruizione.
 5. Le aree attrezzate per la fruizione saranno concentrate nelle aree di minore sensibilità naturalistica (aree aperte lungo i sentieri, mai nel bosco) e saranno predisposte in modo da accogliere un numero sostenibile di visitatori.
 6. E' vietata l'installazione di illuminazione, fatti salvi i casi di pubblica sicurezza. In tali casi dovrà essere favorito l'impiego di lampade con bassa attrattività quali quelle ai vapori di sodio, in grado di mitigare la mortalità e il disturbo alla fauna, anche per contrastare l'inquinamento luminoso, come previsto dalla vigente normativa.

7. Gli elettrodotti in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; le scelte progettuali devono essere orientate all'interramento e all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti.
8. All'interno delle aree boscate è sempre vietato il pascolo.
9. I manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico quali abbeveratoi, cunicoli, fontanili, sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici, secondo le prescrizioni definite agli artt. 23 e 33 del Regolamento.
10. La ristrutturazione e le operazioni di ripulitura dei fontanili tengono in considerazione oltre alla funzionalità idraulica e il valore storico-testimoniale anche i valori naturalistici dello stesso, secondo quanto descritto nelle specifiche tecniche degli articoli 23 e 33 del Regolamento.
11. Le aree di particolare pregio naturalistico sono attrezzate con tabellazione perimetrale unita a quadri informativi dove si illustri il significato dei vincoli imposti a tutela dell'area. L'Ente, in dette aree, promuove:
 - la realizzazione di una rete di aree serbatoio per la tutela della biodiversità;
 - la realizzazione di vivaio specie autoctone;
 - l'attivazione di programmi di monitoraggio sullo stato delle biocenosi (struttura e biodiversità) anche attraverso la realizzazione di aree di studio permanenti;
 - l'attivazione di programmi di monitoraggio dei disturbi di origine antropica;
 - l'attivazione di programmi di sorveglianza speciale in periodi critici, tra cui quelli a rischio incendi.
12. Per le aree di seguito indicate, oltre alle norme generali di tutela di cui ai precedenti commi, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
 - 12.1 - *Parco Chigi*. L'area, indicata con il numero 1 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:
 - a) sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi colturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori;
 - b) è vietata l'immissione di specie faunistiche (sia alloctone che autoctone);
 - c) è vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone);
 - d) è vietato qualsiasi intervento di foraggiamento della fauna selvatica;

e) è vietata la raccolta di individui o di propaguli di qualunque specie vegetale naturale o seminaturale; da tale divieto sono escluse le persone che effettuano ricerche scientifiche o monitoraggi ambientali per conto dell'Ente o da questi autorizzate;

f) sono vietati la cattura o il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono escluse le persone che effettuano ricerche scientifiche o monitoraggi ambientali per conto dell'Ente o da questi autorizzate;

g) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;

h) è interdetto l'ingresso nelle grotte e cavità, siti di rifugio dei chiroteri. Qualsiasi eventuale accesso deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente:

i) sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Riduzione dell'inquinamento acustico e luminoso;
- Mantenimento della naturale regimazione delle acque;
- Realizzazione di programmi di eradicazione di specie non autoctone eventualmente presenti ;
- Inventario alberi vetusti;
- Rimozione rifiuti.

12.2 - *Bosco Ferentano*. L'area, indicata con il numero 2 nella Tavola 20P, è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) Sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi culturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori.

b) È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

c)È vietata la raccolta di individui o di propaguli di qualunque specie vegetale naturale o seminaturale; da tale divieto sono escluse le persone che effettuano ricerche scientifiche o monitoraggi ambientali per conto dell'Ente o da questi autorizzate.

d)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Realizzazione di programmi di eradicazione di specie non autoctone eventualmente presenti
- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico
- Inventario alberi vetusti
- Rimozione rifiuti

12.3 - *Bacino sud del lago di Nemi*. L'area, indicata con il numero 3 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)È vietato il taglio e la manomissione della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia e igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonchè per ragioni connesse alla pubblica incolumità e agli equilibri ecologici.

b)È fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali.

c)È interdetto l'ingresso nelle grotte e cavità, siti di rifugio dei chirotteri. Qualsiasi eventuale accesso deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

d)È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;

e)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Interventi mirati alla riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

- Incentivazione dei metodi di agricoltura biologica e integrata
- Adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno) e alla protezione delle aree di maggiore interesse per la fauna selvatica;
- Creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva di ampiezza adeguata tra le zone coltivate e le zone umide;
- Mantenimento o ripristino della vegetazione naturale sommersa natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- Realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- Gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- Realizzazione di programmi di eradicazione di specie non autoctone invasive eventualmente presenti.

12.4 - *Faete*. L'area, indicata con il numero 4 nella Tavola 20P, non è soggetta a specifiche disposizioni.

12.5 - *Pendici sudest del Lago Albano*. L'area, indicata con il numero 5 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

- a) È vietato il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia e igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione dell'area
- b) È fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali
- c) È vietato qualsiasi intervento di foraggiamento della fauna selvatica
- d) Sono vietati la cattura o il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono escluse le persone che effettuano ricerche scientifiche o monitoraggi ambientali per conto dell'Ente o da questi autorizzate.

e)È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;

f)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Ripristino della naturale regimazione delle acque;
- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico;
- Rimozione degli scarichi abusivi di liquami negli impluvi e nel bacino lacustre;
- Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico e luminoso.

12.6 - *Parco Colonna*. L'area, indicata con il numero 6 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)Sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi colturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori.

b)È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

c)È vietato il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia e igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonchè per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione dell'area

d)È fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali

e)È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di

appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani.

f) Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico;
- Inventario alberi vetusti;
- Rimozione rifiuti;
- Rimozione degli scarichi abusivi di liquami nel fosso.

12.7 - *Monte Salomone*. L'area, indicata con il numero 7 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni.

a) Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico;
- Attivazione di campagne periodiche e intensive di antibracconaggio;
- Monitoraggio delle popolazioni di cinipide del castagno;
- Rimozione rifiuti.

12.8 - *Il Piantato*. L'area, indicata con il numero 8 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) È interdetto l'ingresso nelle grotte, sito di rifugio dei chiroteri. Qualsiasi eventuale accesso deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente;

b) Sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi colturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori.

c) È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

d) È vietato qualsiasi intervento di foraggiamento della fauna selvatica

e) Sono vietati la cattura o il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono escluse le persone che effettuano ricerche scientifiche o monitoraggi ambientali per conto dell'Ente o da questi autorizzate.

f)È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani.

g)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Riduzione dell' inquinamento acustico e luminoso
- Realizzazione di programmi di eradicazione di specie non autoctone eventualmente presenti
- Rimozione rifiuti
- Interventi per il mantenimento e lo sviluppo indisturbato di cenosi ecotonali a vegetazione arbustiva.

12.9 - *Bosco Madonnella*. L'area, indicata con il numero 9 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)Sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi culturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori.

b)È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

c)è promossa la realizzazione di programmi di eradicazione di specie non autoctone eventualmente presenti.

d)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico.

12.10.- *Bosco dei Cappuccini*. L'area, indicata con il numero 10 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)Sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi culturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di

compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori.

b)È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

c)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Riduzione inquinamento acustico e luminoso
- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico
- Inventario alberi vetusti
- Rimozione rifiuti

12.11 - *Bosco Miralago (Selvotta)*. L'area, indicata con il numero 11 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)Sono vietate le utilizzazioni forestali. Limitatamente alle aree lungo i percorsi pedonali potranno essere effettuati, previa autorizzazione, interventi culturali localizzati a carico di alberi deperienti, morti in piedi o di compromessa stabilità che possano risultare pericolosi per l'incolumità dei visitatori.

b)È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

c)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Riduzione inquinamento acustico e luminoso
- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico
- Rimozione rifiuti

12.12 - *Vallone Tempesta*. L'area, indicata con il numero 12 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone)

b)È vietato il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale riparia e igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione dell'area. In questo caso gli interventi di taglio delle vegetazione dovranno essere effettuati preferibilmente solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e

nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

c)È fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali

d)È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;

e)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Interventi per il mantenimento e lo sviluppo indisturbato di cenosi ecotonali a vegetazione arbustiva.

12.13 - *Monte Fiore*. L'area, indicata con il numero 13 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)Sono promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Attivazione di azioni specifiche per la conservazione in situ di specie vegetali di particolare interesse floristico e biogeografico;
- Interventi per il mantenimento e lo sviluppo indisturbato di cenosi ecotonali a vegetazione arbustiva;
- Rimozione rifiuti.

12.14 - *Pentima Stalla*. L'area, indicata con il numero 14 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)È vietata l'introduzione di specie vegetali (sia alloctone che autoctone).

b)È vietato il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale riparia e igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione dell'area. In questo caso gli interventi di taglio delle vegetazione dovranno essere effettuati preferibilmente solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

c)È fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali.

d)È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difefhialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito, nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani.

e)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Rimozione rifiuti;

- Rimozione degli scarichi abusivi di liquami nel fosso

12.15 - *Fosso di Santa Martinella*. L'area, indicata con il numero 15 nella Tavola 20P è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)È vietato il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale riparia e igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione dell'area. In questo caso gli interventi di taglio delle vegetazione dovranno essere effettuati preferibilmente solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

b)Sono inoltre promossi dall'Ente i seguenti interventi, atti a tutelare e/o migliorare le risorse naturalistiche e culturali presenti nell'area:

- Interventi mirati alla riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

- Incentivazione dei metodi di agricoltura biologica e integrata

- Rimozione rifiuti;

- Rimozione degli scarichi abusivi di liquami nel fosso.

12.16 - *Colle Pardo*. L'area, indicata con il numero 16 nella Tavola 20P, non è soggetta a specifiche disposizioni.

Art. 29 - Aree di particolare pregio storico-paesaggistico

1. Il Piano tutela il patrimonio costituito dalle Ville storiche e dall'Area Archeologica del Tuscolo, recependo ogni iniziativa attivata da Enti pubblici e privati volta alla loro tutela, conservazione e valorizzazione, nel quadro degli interventi compatibili con il Decreto legislativo 42/2004 e secondo le specifiche tecniche indicate all'articolo 23 del Regolamento.
2. In considerazione dello straordinario livello di stratificazione storica del sistema antropico dei Castelli romani e dell'esistenza di un cospicuo patrimonio di siti archeologici e naturalistici caratterizzati dalla presenza di una preziosa articolazione di ville storiche in cui si riscontra un inscindibile legame tra storia e natura, sono sottoposte a particolari forme di tutela ai sensi dell'art. 136 del Dl 42/04 i siti elencati di seguito, così come delimitati nella Tavola 20P :
 1. Villa Muti
 2. Villa Grazioli
 3. Villa Cavalletti
 4. Villa Responi
 5. Complesso di Villa Torlonia, Villa Aldobrandini, Villa Lancellotti, Villa Falconieri, Cappuccini
 6. Villa Mondragone
 7. I Camaldoli
 8. Area archeologica del Tuscolo
 9. Barco Borghese
3. Per le aree elencate al comma precedente sono recepite indicazioni, direttive e indirizzi espressi dalle competenti Soprintendenze. In assenza o in attesa di specifiche prescrizioni normative emanate da dette Soprintendenze, le aree sono tutelate con il mantenimento delle attuali colture e dei caratteri agricoli, con assoluta esclusione delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità quali quelle per pali elettrici, telefonici, montanti per recinzioni.
4. Tali aree sono destinate nella loro globalità a promuovere, consolidare e valorizzare le identità delle comunità locali. Ai fini della gestione, della fruizione e della tutela potranno essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero dei Beni Culturali, Regione Lazio, Provincia di Roma, i Comuni interessati, le Associazioni e le

organizzazioni culturali, i proprietari delle aree e degli immobili. La convenzione dettaglia altresì gli interventi necessari alla tutela dei luoghi.

5. In tali aree le competenti Soprintendenze, in collaborazione con l'Ente, potranno predisporre un progetto di fruizione pubblica nell'ambito del quale potranno essere previste opere quali accessi, parcheggi, depositi ed attrezzature espositive e didattiche per l'illustrazione scientifica dei reperti e dei manufatti.
6. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti se non finalizzata alla fruizione culturale delle aree stesse, quali, ad esempio, attrezzature per musei all'aperto, biglietterie e luoghi per l'accoglienza dei visitatori.
7. Gli interventi ammessi possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro degli edifici e delle aree di parco e giardino.
8. In tali zone:
 - a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che possano pregiudicare detti beni;
 - b) sono consentiti gli interventi rivolti ad una migliore fruizione del bene, a condizione che non arrechino alterazioni alle strutture storiche, alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale;
 - c) gli interventi nei giardini storici e nei parchi vincolati sono tenuti al rispetto delle indicazioni così come contenute nella Carta del Restauro del 1964, nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117 e nella "Carta dei giardini storici" (Carta di Firenze) redatta dall'Icomos-Ifla il 15/12/1982.

CAPO II - ZONE DI PROTEZIONE

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Sono zone di protezione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29/97, art. 26, comma 1 lettera f, punto 3, le aree nelle quali continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica.
2. Le zone di protezione sono suddivise nelle seguenti sottozone in relazione alle differenti caratteristiche culturali e paesaggistiche:
 - 2.1. paesaggio agro-pastorale aperto della Valle del Vivaro;
 - 2.2. paesaggio agricolo intracalderico;

- 2.3. paesaggio agro-pastorale della cinta tuscolana;
 - 2.4. paesaggio della viticoltura dei Castelli Romani;
 - 2.5. paesaggio agricolo dei crateri minori.
3. In tali sottozone si applicano le presenti norme nonché la disciplina prevista dalla legge regionale 39/1999 sul patrimonio forestale e s.m.i. nonché le norme sul turismo rurale di cui alla legge regionale 14/2006.
 4. Nelle aree di protezione l'Ente promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, anche in interazione con le attività artigianali e con quelle a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, stabilendo per esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.
 5. All'interno delle zone di protezione, nel rispetto delle caratteristiche del bene da tutelare, l'Ente può proporre, nell'ambito delle sue prerogative istituzionali, la realizzazione di iniziative didattiche e scientifiche. Lo svolgimento delle attività potrà avvenire all'interno di edifici esistenti da sottoporre a progetti di restauro.
 6. Nelle aree di protezione, sui terreni che sono destinati di fatto all'esercizio dell'attività agricola, ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura e alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola, considerata come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali e paesaggistici. Pertanto l'Ente favorisce le iniziative tendenti alla ricomposizione fondiaria, quali consorzi, cooperative agricole anche nel quadro di quanto previsto dall'art. 7, lettera d) della Legge n. 394/91 e dalla legge regionale 29/1997. L'Ente promuove altresì, ai sensi della legge regionale 15/2000 la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
 7. Nel paesaggio agricolo del Parco, gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti solo nell'ambito di Piani di utilizzazione agricola-aziendale, previo nulla-osta dell'Ente. Negli altri casi si applicano le norme sulle aree agricole di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che gli interventi conservino le attuali destinazioni agricole degli immobili esistenti e non comportino – direttamente o indirettamente – processi di inquinamento ambientale, trasformazione morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico. I permessi a costruire sono soggetti a nulla-osta dell'Ente e devono commisurare le opere previste alle esigenze ed alle dimensioni dell'azienda coltivatrice, valutare queste ultime con particolare riferimento

all'ordinamento colturale e quindi al conseguente reddito ricavabile. Per i P.U.A. (piani di utilizzazione aziendale) sono derogabili gli specifici indici di edificabilità.

8. Sono consentite eventuali modificazioni degli ordinamenti colturali esistenti, purché le conversioni colturali, previo nulla-osta del Parco, non siano tali da comportare modificazioni morfologiche e paesistiche e l'introduzione di specie vegetali che contrastino con le finalità del Parco.
9. Nella zona di protezione è vietato:
 - a) aprire cave o utilizzare quelle esistenti;
 - b) costruire linee o canalizzazioni, in attraversamento, anche se destinate all'erogazione di pubblici servizi, purché non strettamente riferite all'attuazione di iniziative ammissibili nella zona o gestite dal Parco;
 - c) eseguire opere ed interventi suscettibili di apportare sostanziali modificazioni dei caratteri geomorfologici e paesaggistici dei luoghi, fatta eccezione per le opere di difesa idrogeologica e di bonifica del territorio, oggetto di nulla-osta da parte del Parco;
 - d) effettuare scariche di sostanze liquide, solide e gassose, che non siano connesse con l'attività agricola e che comunque possano recare processi di inquinamento biologico, chimico e fisico o deturpamento del paesaggio;
 - e) asportare elementi che compongono il paesaggio, piante e animali, rocce o minerali, a meno che tali operazioni non siano motivate da attività connesse con la pratica dell'agricoltura; è vietato altresì asportare reperti fossili ed archeologici. Eventuali interventi per la regolamentazione degli equilibri biologici o prelievi per scopi scientifici dovranno essere autorizzati dal Parco;
 - f) abbattere le alberature esistenti, fatta eccezione per le colture arboree giunte a maturazione;
 - g) realizzare allevamenti di animali domestici a carattere industriale senza che il Parco abbia dato il proprio nulla osta;
 - h) introdurre animali selvatici di qualunque specie, salvo interventi da effettuarsi per fini connessi agli obiettivi del Parco.
10. Tutte le zone di interesse agricolo sono soggette alle priorità di finanziamento previste, a favore delle aziende agricole insediate in aree protette, da programmi regionali attuativi di norme ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle aree coltivate.
Nella fattispecie valgono le priorità stabilite dai vigenti programmi regionali pluriennali

redatti ai sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92, secondo le diverse misure di intervento dei programmi stessi.

11. Le risorse territoriali che trovano principale utilizzazione nell'agricoltura (acque irrigue, reti di canali, strutture insediative e strutture di servizio, rete viaria) dovranno essere utilizzate con modalità che riducano le interferenze con l'ecosistema idrico. A tal fine le autorizzazioni alla captazione di acque sotterranee dovranno tener conto degli effetti di tali prelievi sull'agroecosistema e sull'ecosistema fluviale; a tale scopo dovranno essere specificate nella domanda di nulla osta le eventuali modifiche nell'uso del suolo indotte dalla nuova disponibilità irrigua, le modalità di allontanamento degli scoli nel caso di irrigazione per scorrimento o infiltrazione laterale e particolare attenzione dovrà essere prestata alla perseveranza delle falde non emunte.
12. Ogni progetto che preveda interventi edilizi deve definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda, nonché gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici, i giardini e le opere ad essi connesse. I nuovi edifici devono configurarsi come completamenti o articolazioni di insediamenti preesistenti ed osservare le regole di insediamento proprie di ciascuna tipologia tradizionale per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza.
13. Le costruzioni e le infrastrutture d'accesso, le recinzioni e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono portare allo snaturamento dell'integrità dei fondi agricoli, né alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali e la leggibilità del paesaggio agrario.
14. Gli spazi abitativi necessari in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia, devono essere ricavati con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso di annessi rustici non più necessari alla conduzione del fondo, e, solo in assenza di alternative, con la nuova costruzione o la demolizione e ricostruzione, così come previsto dalla vigente normativa.
15. Gli annessi rustici di nuova costruzione sono ammessi solo in assenza di alternative di recupero e riuso di edifici preesistenti e rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate esigenze produttive.
16. Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituristici debbono rispettare le seguenti indicazioni costruttive:
 - a) altezza massima non superiore a quella delle preesistenze tradizionali limitrofe o, in assenza, a 7 metri alla linea di gronda;

- b) i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura omogenei rispetto a quelli storico-locali e con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori non riconducibili alla tradizione locale;
- c) le sistemazioni esterne non devono presentare muri controterra di altezza superiore a metri 1,5 né superfici impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta, né piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente presenti.
17. Sono comunque consentiti gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario ed alla realizzazione di impianti termici limitatamente ad un massimo del 5% della volumetria esistente riferita a quella del corpo principale con esclusione delle infrastrutture agricole.
18. Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati, fatti comunque salvi i normali avvicendamenti colturali, l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale. Le colture arative devono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geomorfologici, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale della sottostante scarpata;
19. L'Ente promuove, anche in collaborazione con le competenti autorità, il censimento delle tipologie e delle portate degli emungimenti utilizzate per le attività agricole nel territorio del Parco.
20. Nelle zone di protezione l'Ente incentiva l'installazione di impianti ad energia solare integrata negli edifici e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
21. L'installazione di antenne, tralicci e reti di servizi sarà consentito previo nulla osta che verificherà gli impatti ambientali anche in relazione alle conali visuali.

Art. 31 - Paesaggio agro-pastorale aperto della Valle del Vivaro

1. Nell'ambito della Valle del Vivaro le opere di trasformazione devono tendere alla integrale salvaguardia delle caratteristiche di paesaggio agricolo consolidato.
2. Non è ammessa la costruzione di edifici residenziali se non per le effettive necessità di conduzione di aziende agricole, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1999 n. 38. La dimensione aziendale per la realizzazione di manufatti rurali è fissata, salvo diversa

dimostrazione sulla base di piano di sviluppo aziendale, in 30 ettari di terreno indiviso ricadente nell'ambito della sottozona. L'indice massimo territoriale non può superare 0,001 mc/mq.

3. E' ammessa la ristrutturazione dei manufatti esistenti anche al fine dell'utilizzazione a strutture di servizio di agriturismo.
4. Sono vietate nell'area di Vivaro l'installazione di antenne fisse per telecomunicazioni e televisive, l'installazione di distributori per carburanti, la messa in opera di cartellonistica pubblicitaria ad eccezione di quella prevista per la fruibilità del Parco.
5. E' vietata l'attività di assistenza e supporto al volo di aeromobili a motore.
6. Gli edifici o i complessi di edifici esistenti utilizzati da enti pubblici o di diritto pubblico per fini istituzionali estranei all'uso agricolo possono continuare la loro attività se non in contrasto con le finalità di cui ai commi precedenti.

Art. 32 - Paesaggio agricolo intracalderico

1. Si tratta di un paesaggio agricolo degradato e aggredito dalla pressione residenziale, con caratteri di residualità ma con connotazioni paesistiche tradizionali che il Piano intende conservare e riqualificare, anche riducendo la pressione residenziale e incentivando interventi di miglioramento e riqualificazione paesaggistica da parte dei privati.
2. Non è ammessa la costruzione di edifici residenziali se non per le effettive necessità di conduzione di aziende agricole, ai sensi della legge regionale n. 38/99. La dimensione aziendale per la realizzazione di manufatti rurali è fissata, salva diversa dimostrazione sulla base di piano di sviluppo aziendale in 10 ettari di terreno indiviso ricadente nell'ambito della sottozona. L'indice massimo territoriale non può superare 0,001 mc/mq.

Art. 33 - Paesaggio agro-pastorale della cinta tuscolana

1. Si tratta del paesaggio tradizionale centrale del Parco in cui il frazionamento fondiario ha avuto una forte accentuazione. Ogni intervento deve tendere al recupero dei caratteri del paesaggio e all'accorpamento fondiario.
2. Non è ammessa la costruzione di edifici residenziali se non per le effettive necessità di conduzione di aziende agricole, ai sensi della legge regionale n. 38/99. La dimensione aziendale per la realizzazione di manufatti rurali è fissata, salva diversa dimostrazione sulla base di piano di sviluppo aziendale in 10 ettari di terreno indiviso ricadente nell'ambito della sottozona.

3. L'indice massimo territoriale non può superare 0,001 mc/mq
4. E' ammessa la ristrutturazione dei manufatti esistenti anche al fine dell'utilizzazione a strutture di servizio di agriturismo.

Art. 34 - Paesaggio della viticoltura dei Castelli Romani

1. Si tratta del paesaggio tradizionale della viticoltura sottoposto ad un elevato processo di accorpamento proprietario. Ogni intervento deve tendere a favorire i processi di
2. ricomposizione fondiaria e di mantenimento della coltura tradizionale.
3. Non è ammessa la costruzione di edifici residenziali se non per le effettive necessità di conduzione di aziende agricole, ai sensi della legge regionale n. 38/99. La dimensione aziendale per la realizzazione di manufatti rurali è fissata, salva diversa dimostrazione sulla base di piano di sviluppo aziendale in 10 ettari di terreno indiviso ricadente nell'ambito della sottozona.
4. E' ammessa la ristrutturazione dei manufatti esistenti anche al fine dell'utilizzazione a strutture di servizio di agriturismo.
5. L'indice massimo territoriale non può superare 0,001 mc/mq.

Art. 35 - Paesaggio agricolo dei crateri minori

1. Si tratta dei crateri concentrici originari e quelli che sulla base del processo storico di costruzione del paesaggio sono stati trasformati in ambiti di produzione agricola, nel mantenimento dei caratteri originari del paesaggio.
2. La realizzazione di strutture abitative è consentita solo nel rispetto della legge regionale n. 38/99 e successive variazioni. La realizzazione di manufatti per la produzione agricola potrà avvenire, salvo diversa dimostrazione da parte del richiedente mediante piano di utilizzazione aziendale, solo su proprietà non inferiori a 5 ettari di terreno agricolo.
3. L'indice massimo territoriale non può superare 0,001 mc/mq.

CAPO III -ZONE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Art. 36 - Disposizioni generali

1. Sono zone di promozione economica ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29/97, art. 26, comma 1 lettera f, punto 4, le aree in cui i processi modificativi di antropizzazione hanno

modificato il paesaggio naturale e in cui, in coerenza con le finalità del Parco devono essere migliorate la vita sociale e culturale delle collettività locali. In queste aree sono localizzate le iniziative previste dal Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, di cui all'articolo 30 della legge regionale 29/1997, e tutte le iniziative a cura dell'Ente o da esso autorizzate che possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

2. In dette zone sono ammessi interventi e attività finalizzati alla fruizione turistica e culturale, nel rispetto del territorio e delle sue risorse naturali e culturali.
3. Le zone di promozione economica, ai sensi dei seguenti articoli, sono suddivise in quattro sottozone in relazione alle differenti caratteristiche di tessuto:
 - Insediamenti storici;
 - Tessuti urbani saturi e/o di completamento;
 - Aree per servizi
 - Aree di trasformazione urbanistica

Art. 37 - Insediamenti Storici

1. Nelle aree interne della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/78.
2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni devono redigere i Piani particolareggiati di recupero dei Centri Storici, in cui siano definiti gli ambiti di tutela, stabilite le prescrizioni per la tutela particolare delle aree esterne adiacenti al margine dei centri e nuclei e definite le tipologie di interventi edilizi consentiti.
3. I sopramenzionati Piani di recupero dovranno ricevere il Nulla Osta dell'Ente e allo stesso "Progetto unitario" verrà fatto riferimento nel rilascio del Nulla Osta ex art. 13 legge n. 394/91.
4. In assenza di Piani Particolareggiati per i Centri Storici, per tutti gli interventi e le opere riguardanti il patrimonio edilizio esistente valgono le prescrizioni contenute all'articolo 31 delle presenti N.T.A. (Prescrizioni per gli interventi riguardanti il patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale).
5. All'interno degli insediamenti storici, così come graficizzati nelle tavole di Piano, non sono ammesse nuove opere infrastrutturali e impianti tecnologici fuori terra, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

Art. 39 - Tessuti urbani saturi e/o di completamento

1. Comprende sostanzialmente le zone B di cui al D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici e quelle di tutela paesistica contenute nei piani paesistici vigenti.
2. In tali aree vigono le norme urbanistiche di ciascun comune. L'Ente, in collaborazione con i Comuni interessati promuove "Piani di riqualificazione urbana", che curino specificamente gli aspetti ambientali.
3. Il Piano di riqualificazione urbana precedentemente descritto dovrà ricevere il preventivo nulla osta dell'Ente.
4. Nelle aree di cui al presente articolo, l'Ente valuta i piani proposti da soggetti pubblici e privati per opere di distribuzione idrica e di smaltimento dei liquami al fine di salvaguardare la falda idrica, prevenire e ridurre l'inquinamento degli scarichi.

Art. 40 - Aree di trasformazione urbanistica

1. Comprende sostanzialmente le zone C e D di cui al D.M. n. 1444/68.

Art. 41 - Aree per servizi

1. Sono le aree che costituiscono la struttura dei servizi, ivi incluse le aree per attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e per il tempo libero, all'interno dei comuni del Parco. In tali aree si applicano le prescrizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali vigenti, ferme restando le disposizioni di cui ai commi successivi. In caso di contrasto tra diversi piani prevale la norma più restrittiva.
2. Nel caso di aree di proprietà di pubbliche amministrazioni, l'Ente promuove di concerto con le Amministrazioni comunali un piano finalizzato al contenimento energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente; alla sostituzione delle sistemazioni esterne impermeabilizzate con materiali ad elevata permeabilità; alla sistematica piantumazione con essenze autoctone degli spazi non edificati.
3. Per tali aree a servizi è prescritta obbligatoriamente la presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico (SIP)
4. Per le aree a servizi di estensione complessiva inferiori ai 2 ettari, valgono le norme degli strumenti urbanistici comunali.

5. Per le aree a servizi di estensione complessiva superiore ai 2 ettari valgono, relativamente alle trasformazioni aggiuntive rispetto a quanto legittimamente esistente alla data di adozione del Piano, le seguenti prescrizioni: l'area di trasformazione non può superare il rapporto massimo di 1/10 dell'area totale, compresi parcheggi di qualsiasi tipo e fondo; l'altezza massima consentita è pari a ml 7,50; la cubatura massima insediabile è pari a mc 10.000 e deve essere costituita da un unico corpo di fabbrica.
6. Nelle aree di cui al comma precedente i manufatti esistenti incidono sulle volumetrie assentibili in relazione alla composizione patrimoniale alla data di approvazione del Piano.

TITOLO IV – ACCESSIBILITA', ATTREZZATURE, SERVIZI DEL PARCO

Art. 42 - Disposizioni generali

1. Il Piano ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge regionale 29/1997 individua nella Tavola 22P l'insieme delle attrezzature e servizi nonché la viabilità necessarie per la fruizione del Parco.
2. L'Ente, nel raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale e di tutela del sistema naturale promuove studi, programmi di intervento e progetti relativi al miglioramento della qualità ambientale delle opere di urbanizzazione ed energetiche esistenti sul proprio territorio anche al fine della tutela della salute delle popolazioni insediate.

Art. 43 - Miglioramento ambientale della viabilità esistente

1. L'Ente promuove lo studio delle tipologie e delle caratteristiche paesaggistiche della viabilità esistente del Parco al fine di migliorarne la qualità dell'inserimento ambientale.
2. Gli interventi previsti, concordati con le competenti autorità sono finalizzati al mantenimento delle conali visuali, alla creazione di filari alberati, di barriere ambientali di raccordo nei tratti di maggiore impatto ambientale e di utilizzazione di materiali a maggior contenuto ecologico.

Art. 44 - Realizzazione di nuove strade e adeguamento delle strade esistenti

1. Nei casi di realizzazione di nuova viabilità l'Ente esprime il nulla osta di compatibilità ambientale delle nuove arterie con il quadro naturale in cui si collocano.

Art. 45 - Sistema dei percorsi naturalistici del Parco, accessibilità e parcheggi

1. L'Ente redige la Carta dei sentieri naturalistici del Parco sulla base dei percorsi esistenti al fine di qualificare l'offerta turistica.
2. In tale sede, l'Ente individua il sistema delle aree di sosta a servizio dei percorsi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione, i materiali e gli arredi dei parcheggi correlati.

Art. 46 - Interventi finalizzati al contenimento della rumorosità stradale in ambiente naturale

1. La rete stradale carrabile che attraversa aree destinate a tutela generale dal presente Piano o limitrofa alle stesse, è sottoposta dall'Ente ad una verifica dei livelli di rumorosità.
2. Sulla base di tale verifica, l'Ente redige un piano di abbattimento dei livelli di rumore nell'ambiente naturale, prescrivendo alle competenti autorità le caratteristiche degli interventi da realizzare.

Art. 47 - Recupero e riqualificazione delle cave di materiale lapideo esistenti

1. L'Ente realizza il censimento delle cave di materiale lapideo presenti sul proprio territorio e redige il quadro degli interventi di ripristino ambientale da realizzarsi attraverso piani poliennali di recupero.

Art. 48 - Localizzazione e inserimento ambientale delle discariche dei rifiuti solidi urbani

1. L'Ente valuta la localizzazione dei siti di raccolta e di primo trattamento dei rifiuti solidi urbani, così come proposta dalle autorità competenti, sulla base dell'incidenza ambientale degli impianti.
2. Le aree destinate a nuove discariche o all'ampliamento e alla ristrutturazione di quelle esistenti devono essere realizzate minimizzando gli impatti ambientali conseguenti.
3. In considerazione del pregio ambientale del territorio del Parco e dei carichi inquinanti prevedibili, non è consentita la realizzazione di inceneritori, termovalorizzatori e assimilabili.

Art. 49 - Programma di riqualificazione degli elettrodotti esistenti

1. L'Ente in collaborazione con le società di approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica definisce un piano di interventi per la mitigazione dell'inserimento ambientale degli elettrodotti esistenti nel territorio del Parco.

Art. 50 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. L'Ente promuove lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.
2. A tale scopo l'Ente Parco valuta progetti di produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili proposti da soggetti pubblici e privati in aree ricadenti all'interno delle zone di protezione e di promozione economica e sociale individuate nel Piano.